

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 094/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 035/CSA- RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE 2017

I^o COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Stefano Agamennone, Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.D. CASTELVETRO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 E L'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTELVETRO/FIORENZUOLA DEL 30.09.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 4.10.2017)

In data 4.10.2017 la società A.C.D. Castelvetro Calcio S.r.l. promuove reclamo avverso Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 4.10.2017, che sanzionava con un'ammenda di € 1.500,00 e una gara a porte chiuse il Castelvetro Calcio SRL «per indebita presenza di circa 200 persone non autorizzate presenti in tribuna nonostante la gara dovesse essere disputata a porte chiuse come stabilito dal Com. Uff. n. 32 del 29.9.2017».

La reclamante sottolinea che il terreno di gioco indicato per la disputa delle gare è situato all'interno di un centro sportivo polifunzionale aperto al pubblico che non può essere chiuso, poiché frequentato abitualmente da numerosi clienti del centro medesimo, e che le persone presenti nei pressi del campo di gara non erano situate in una tribuna – peraltro interdetta al pubblico –, ma in "un'area centro sportivo" e a distanza. Di conseguenza, chiede una riduzione della sanzione.

In effetti, dalla documentazione allegata – tra cui numerose fotografie – è possibile appurare che le persone presenti erano posizionate dietro tre file di recinzioni dal campo di gioco, all'interno del centro e a una distanza non certo limitata (almeno 50 mt.).

Il ricorso, dunque, è fondato.

In un sistema pur largamente ispirato al principio della responsabilità oggettiva si ritiene, infatti, che gli organi giudicanti non debbano automaticamente trasporre nei confronti della società il giudizio di disvalore per una condotta di individui che nella fattispecie concreta non può essere governata dal sodalizio. Infatti, in talune circostanze come quella in esame, ai giudici sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere al club, sí da consentire, in ragione del contesto nel quale gli avvenimenti si verificano, una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza.

Questa Corte ritiene infatti, sotto il profilo della esigibilità della condotta, eccessivamente afflittiva la sanzione dell'ammenda, in quanto la società si era operata per rispettare l'obbligo di disputare la gara a porte chiuse come prescritto, senza avere la materiale possibilità di impedire l'accesso agli impianti sportivi posizionati nei pressi del terreno di gioco.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Castelvetro Calcio S.r.l. di Castelvetro (Modena), annulla la sanzione dell'ammenda.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SOCIETÀ A.D.S. CASSINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE CASSINO/PINETO DEL 30.09.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 10 del 04.10.2017)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la A.S.D. Cassino Calcio 1924 ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 10 del 4.10.2017, con il quale in relazione alla gara ASD Cassino Calcio 1924/ASD Pineto Calcio veniva inflitta alla Società medesima la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00, per aver *“i propri sostenitori, riconosciuti perché indossanti scarpe e vestiti della società, per tutta la durata della gara, rivolto espressioni offensive ed irriguardose all'indirizzo della terna arbitrale. Per avere, inoltre, al termine della gara un proprio sostenitore posizionato dietro la rete di recinzione, lanciato volontariamente un pallone all'indirizzo di un A.A. che lo colpiva ad un braccio. Nella circostanza, inoltre, il suddetto gli rivolgeva espressione irriguardosa”*.

La ricorrente eccepiva l'eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata dal giudice sportivo di prime cure, che non avrebbe tenuto conto di circostanze attenuanti, per cui chiedeva la, in riforma dell'impugnata delibera, *“ridurre congruamente e sensibilmente l'ammenda irrogata dal giudice sportivo alla compagine laziale”*.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento.

Il comportamento tenuto dai sostenitori della società, che durante la gara rivolgevano espressioni irriguardose all'indirizzo della terna arbitrale, e l'episodio relativo al lancio di un pallone, sempre da parte di un sostenitore della reclamante, all'indirizzo di un Assistente che veniva colpito ad un braccio, costituiscono elementi che legittimano una riduzione della sanzione rispetto a quella comminata da parte del Giudice di prime cure, anche in considerazione delle precedenti pronunce in tal senso per casi analoghi.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.D.S. Cassino Calcio di Cassino (Frosinone), riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.300,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. POTENZA CALCIO ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRATTESE/POTENZA DELL'8.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 dell'11.10.2017)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la Potenza Calcio Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 36 del 11.10.2017, con il quale in relazione alla gara Frattese/Potenza veniva inflitta alla Società medesima la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00, per aver *“i propri sostenitori rivolto espressioni minacciose all'indirizzo del direttore di gara”*.

La ricorrente proponeva reclamo avverso la decisione, articolando quattro motivi: 1. Difformità soggettiva tra quanto riportato nel referto di gara e la motivazione del giudice sportivo; 2. Indeterminatezza e genericità delle violazioni contestate-nullità della sanzione; 3. Disparità di trattamento sanzionatorio nel medesimo comunicato ufficiale; 4. Sproporzione della sanzione inflitta rispetto ai fatti contestati.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento.

I primi tre motivi appaiono privi di fondamento. Il quarto, anche in considerazione delle precedenti pronunce di questa Corte in tal senso per casi analoghi, può trovare accoglimento in quanto la condotta dei sostenitori della società reclamante non ha rivestito i connotati della eccessiva gravosità di minacce ed intimidazioni, che avrebbe legittimato l'irrogazione di una sanzione dell'importo comminato dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società di Potenza di Potenza, riduce la sanzione dell'ammenda a € 700,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Avv. Italo Pappa – Presidente, Prof. Vincenzo Fortunato, Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ F.B.C. GRAVINA S.C.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PICERNO/GRAVINA DELL'8.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 dell'11.10.2017)

La società cooperativa sportiva dilettante FBC Gravina ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale gli è stata comminata l'ammenda di € 1.800,00 con riferimento alla gara dell'8.10.2017 AZ Picerno/FBC Gravina del Campionato di Calcio Serie D Girone H.

La sanzione è stata inflitta in quanto i sostenitori della squadra ricorrente, dal 20° del primo tempo e fino al termine della gara hanno rivolto ad un assistente arbitrale espressioni offensive e minacciose e gli hanno lanciato acqua e sputi che lo hanno colpito in più parti del corpo.

A sostegno del ricorso è stato dedotto che il personale della società è prontamente intervenuto per bloccare due spettatori facinorosi che erano gli unici responsabili dello accaduto riuscendo nell'intento salvo il lancio di una bottiglietta semipiena d'acqua che effettivamente ha colpito l'assistente arbitrale.

Nel ricorso si è anche negato che l'assistente arbitrale sia stato raggiunto da sputi e si è ipotizzato che questi ultimi siano stati scambiati con gli schizzi della bottiglia dell'acqua lanciata.

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente va rilevato che la stessa società ricorrente ha riconosciuto la validità dei fatti relativamente alle frasi offensive e minacciose che dal referto dell'arbitro risultano essere state rivolte all'assistente arbitrale.

Parimenti provata deve ritenersi la circostanza di fatto relativa agli sputi e agli spruzzi d'acqua indirizzati al medesimo assistente arbitrale. Quanto agli sputi, invece, la società si limita a dire che "non ha notato alcuno che facesse tale gesto" ciò, naturalmente, non può far ritenere opinabile la circostanza dedotta in referto.

Accertati i fatti il Collegio rileva, quanto alla entità della sanzione inflitta, che la stessa risulta congrua tenendo presente la gravità degli insulti e delle minacce e la ripetitività dei comportamenti contestati che sono stati reiterati a partire al 20° del primo tempo fino al termine della gara.

Si ritiene, peraltro, che la sanzione inflitta è congrua anche tenendo presente il comportamento della società che si è dissociata del gesto ed è intervenuta per impedire il lancio di bottigliette ed altri oggetti.

In mancanza di tale comportamento della società la sanzione da infliggere sarebbe stata ben più severa.

Tutto ciò premesso l'opposizione va respinta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Gravina S.C.S.D. di Gravina in Puglia (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SILVESTRI LUIGI SEGUITO GARA NOCERINA/VIBONESE CALCIO DELL'11.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 12.10.2017)

La società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 37 del 12.10.2017 con la quale è stata disposta la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Luigi Silvestri in relazione alla gara Nocerina/Vibonese dell'11-10-2017.

A sostegno del ricorso è stata dedotta l'eccessività della sanzione inflitta tenendo presente che il Silvestri è stato provocato dal suo avversario (Vitolo Roberto calciatore della Nocerina) il quale pur punito in modo uguale gli ha provocato una ferita che ha determinato l'applicazione di tre punti di sutura. Nel ricorso è stata anche contestata la natura violenta dell'azione del Silvestri.

Il ricorso è stato discusso e deciso alla udienza del 20.10.2017.

Il ricorso è infondato.

Dal rapporto arbitrale risulta la seguente ricostruzione dei fatti: “i due calciatori, a gioco non in svolgimento, venivano volontariamente a contatto dapprima fronteggiandosi testa contro testa per poi divincolarsi colpendosi reciprocamente. Nello specifico il Silvestri (n. 5 Vibonese) afferrava per la nuca il Virolo Roberto, trattenendolo a se e colpendolo con uno schiaffo (a mano aperta) al volto sul lato destro, all'altezza dell'orecchio, senza però causarle alcuna emorragia visibile”.

Va, in primo luogo, rilevato che dagli atti non risulta la prova che il Silvestri sia stato preventivamente e ripetutamente provocato dagli avversari; risulta, invece, che i due calciatori si sono dapprima fronteggiati testa contro testa e che il Silvestri per primo ha sferrato uno schiaffo al volto dell'avversario.

La natura volontaria e violenta della sua azione non sembra revocabile in dubbio in quanto il Silvestri ha, dapprima afferrato l'avversario per la nuca e poi gli ha sferrato uno schiaffo al volto. La circostanza che detto schiaffo non abbia provocato lesioni al volto dell'avversario, naturalmente, non esclude la natura violenta dell'atto. La sua azione è caratterizzata da dolo specifico essendo sua evidente intenzione di colpire l'avversario al di fuori da ogni contesto di gioco.

Per quanto riguarda l'entità della sanzione inflitta va preliminarmente rilevato che l'esame del Collegio deve necessariamente limitarsi a quella irrogata al Silvestri: La condotta di quest'ultimo, per i motivi sopraillustrati, essendo intenzionale e violenta, giustifica pienamente la squalifica di n. 4 giornate.

Tutto ciò premesso il ricorso va rigettato e va confermata la deliberazione del Giudice Sportivo oggetto di opposizione.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 28 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini